



**FANI** ASD | *liberi di volare!*

Via Catalini, 20 – 00049 Velletri (RM) – [info@fani-asd.org](mailto:info@fani-asd.org) – [www.fani-asd.org](http://www.fani-asd.org)

# *Regolamento generale*

*Delibera dell'Assemblea dei soci del 09 Ottobre 2011*

\* \* \* \* \*

## **1 - Ambito e finalità**

1. Il presente regolamento, adottato in ossequio alle leggi vigenti, allo Statuto e all'Atto costitutivo della FANI A.s.d., disciplina funzioni e attività degli organi associativi dell'Associazione.

## **2 - Attività associativa**

1. Tutti gli organi della FANI Asd perseguono, nei limiti di loro competenza, la finalità associativa senza scopo di lucro della promozione del modellismo aeronautico statico e dinamico e quale attività ricreativa e culturale di particolare pregio tecnico, sportivo e sociale.
2. La finalità di cui al precedente comma può essere svolta anche mediante la partecipazione all'Aero Club d'Italia o ad altro organismo confederale sovrintendente l'attività degli sport dell'aria, ad altri analoghi organismi nazionali ed internazionali, nonché ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

## **3 - Sede legale**

1. La sede legale dell'Associazione, indicata nello Statuto, può essere modificata dall'Assemblea dei soci.



#### **4 - Marchio distintivo**

1. L'Associazione assume come unico marchio distintivo e simbolo grafico, registrato in base alle leggi vigenti, quello riportato all'Allegato n. 1.
2. Tale marchio si compone di uno scudo di forma ovale schiacciato sull'asse orizzontale, di azzurro; in primo piano abbassato la scritta "FANI" in nero con la scritta "a.s.d." poggiata sulla gamba della "I"; campeggiante su banda tricolore verde, bianca e rossa; con figura di aeroplano di carta con muso nel cantone destro del capo e coda nel fianco sinistro.
3. Il marchio può ospitare lo stemma dell'ente di promozione sportiva di affiliazione.

#### **5 - Iscrizione**

1. L'iscrizione, o rinnovo, è deliberata dal Consiglio direttivo a domanda dell'interessato, recante le complete generalità, il recapito di posta elettronica ordinaria e, ove disponibile, certificata.
2. Possono essere iscritti coloro che hanno conseguito la maggiore età.
3. I minorenni possono essere iscritti all'Associazione, su autorizzazione dell'esercente la potestà genitoriale, che si assume in solido tutti gli obblighi derivanti dalla qualità di socio.
4. Il Consiglio direttivo può rifiutare la domanda di iscrizione ai candidati il cui comportamento sia ritenuto non coerente i principi generali dell'ordinamento sportivo.
5. Nel decidere ai sensi del comma precedente, il Consiglio direttivo persegue la finalità di costituire una comunità associativa contraddistinta da elevati livelli di lealtà; probità; amicizia; solidarietà umana e sportiva; competenza tecnica.

#### **6 - Perdita della qualifica di Socio**

1. La qualifica di Associato si perde per morosità, per aver agito in contrasto con lo Statuto e i regolamenti, per gravi inadempienze sportive e associative, per aver tenuto comportamenti incompatibili con quanto prescritto all'articolo precedente.
2. Il provvedimento di espulsione è adottato dal Consiglio direttivo senza obbligo di preavviso e con effetto immediato.
3. Il provvedimento di espulsione può essere impugnato entro 30 giorni dalla comunicazione, presentando reclamo motivato al Collegio dei Proviviri.



4. Il reclamo si propone mediante invio di plico raccomandato alla sede dell'Assemblea.
5. Per la tempestività del reclamo, farà fede la data di invio indicata nel timbro postale.
6. Il socio espulso ha facoltà di richiedere l'associazione nel successivo anno solare.
7. In caso di espulsione per morosità, la domanda di nuova iscrizione non può essere accolta, se non previo pagamento delle quote sociali dovute.

## **7 - Rappresentanza dei soci**

1. Possono esercitare i diritti derivanti dalla loro qualifica associativa i soli soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. Possono esercitare i diritti di elettorato i soci che abbiano maturato almeno tre mesi ininterrotti di anzianità di iscrizione.
3. Il socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea.
4. La delega di cui al comma precedente è valida ai soli fini del computo del numero legale e del numero minimo di soci che possono presentare all'Assemblea proposte di deliberazione.
5. La delega non consente al delegato l'esercizio del diritto di voto in nome e per conto del delegante.

## **8 - Soci onorari**

1. Possono assumere, su proposta del Consiglio Direttivo della FANI la qualifica di Soci Onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemerienze sportive.
2. Su proposta del Consiglio Direttivo, i soci onorari possono essere eletti dall'Assemblea Presidenti Onorari.
3. I soci onorari non hanno diritto al voto negli organi sociali.

## **9 - Organi sociali**

1. Sono organi della FANI:
  - l'Assemblea;
  - il Presidente;
  - il Consiglio Direttivo;
  - Il Collegio dei Revisori dei conti;



- Il comitato dei Probi Viri.
- 2. Sono organi consultivi
  - i presidenti emeriti dell'Associazione
  - la Commissione Tecnica/Sportiva e altre Commissioni
- 3. Sono titolari di incarichi esecutivi:
  - il Tesoriere;
  - i componenti delle commissioni;
  - il responsabile delle pubbliche relazioni;
  - il personale dipendente.

## **10 - Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto in Assemblea.
3. Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i presidenti emeriti dell'Associazione ed i soci onorari.
4. L'Assemblea, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto, esercita i poteri necessari al conseguimento degli scopi sociali.
5. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno in forma ordinaria, entro il mese di aprile per deliberare sul conto consuntivo dell'esercizio di bilancio terminato, sul conto preventivo del successivo esercizio di bilancio e sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
6. L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto il Presidente della FANI, i componenti del Consiglio Direttivo e un revisore dei conti.
7. L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto Ordine del giorno, da almeno un terzo degli Associati.
8. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni precedenti la riunione, e con invito, spedito mediante lettera raccomandata o con altro sistema informatico di posta elettronica, ad ogni componente dell'Assemblea stessa almeno dieci giorni prima.



9. L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.
10. La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.
11. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
12. L'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
13. Salvo che per l'elezione del Presidente, le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti
14. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
15. Il segretario della FANI assume le funzioni di segretario dell'Assemblea.

## **11 - Attribuzioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea: a) elegge il Presidente dell'Assemblea; b) designa la Commissione elettorale e le affida gli incumbenti relativi alle elezioni sociali; c) elegge i sei membri del Consiglio Direttivo; d) elegge un membro effettivo del Collegio dei Revisori del Conti; e) approva i bilanci; f) approva il programma di massima delle attività e il calendario sportivo associativo; g) approva la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; h) delibera la quota di iscrizione e associativa; i) delibera gli eventuali rimborsi alle cariche sociali e ai soci incaricati di specifici incumbenti; l) approva il regolamento per la gestione contabile e finanziaria della Associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo; m) ratifica i provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo in materie di competenza dell'assemblea; n) approva l'eventuale pianta organica dell'associazione e il piano di assunzione di personale;

## **12 - Candidature alle cariche sociali**

1. Possono presentare la candidatura alle cariche sociali tutti i soci in regola col pagamento delle quote sociali con un'anzianità ininterrotta di almeno tre anni, risultante dall'iscrizione al Libro Soci.2. Per il primo triennio dall'entrata in vigore del presente regolamento i



componenti del Consiglio direttivo sono esonerati dal requisito di anzianità di cui al comma precedente.

3. i candidati dovranno autocertificare lo stato del casellario giudiziale e fornire il proprio curriculum professionale e sportivo;

4. Per il primo triennio dall'entrata in vigore del presente regolamento, i componenti del Consiglio direttivo sono eletti tra gli atleti ed i tecnici sportivi in attività o che siano o siano stati titolari di licenza sportiva rilasciata dalla FAI o di abilitazione al pilotaggio rilasciata dall'Aero Club d'Italia per almeno tre anni, anche non consecutivi.

### **13 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Esso esercita i poteri per l'esecuzione delle direttive e delle delibere assembleari e risponde del proprio operato all'Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente della FANI, che lo presiede e o convoca per iscritto o in forma telematica e comunque con avviso esposto nella sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione;

- da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea, fra i quali il Consiglio elegge il Vicepresidente della FANI.

4. Nel Consiglio Direttivo sono assegnati gli incarichi, non cumulabili, di Rappresentante dei Coordinatori regionali, Rappresentante dei responsabili di categoria di Rappresentante degli atleti in attività e Rappresentante dei giudici ed istruttori in attività.

5. il Segretario della FANI esercita anche le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo;

6. il Consiglio dura in carica quattro anni. I Consiglieri possono essere rieletti senza limiti di mandato;

7. Il Consiglio deve riunirsi, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno ed ogni volta che ne sia richiesta la convocazione da almeno tre consiglieri. Ogni convocazione deve essere accompagnata dalla puntuazione dell'ordine del giorno;

8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno quattro



consiglieri, tra cui il Presidente o il Vicepresidente

9. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi la presiede.

10. Assenze ingiustificate e ripetute per tre volte consecutive comportano la decadenza dal mandato di consigliere e di Presidente.

11. In caso di dimissioni di consiglieri eletti o di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nell'organismo, fino alla metà meno uno, subentrano i primi dei non eletti.

12. In mancanza di questi ultimi, il rimpiazzo dei posti lasciati vacanti verrà effettuato mediante apposite elezioni da tenere durante la prima Assemblea immediatamente seguente.

13. In caso di dimissioni e fino al pronunciamento dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo può assegnare temporaneamente la qualifica di consigliere ad un socio, ove ciò sia ritenuto necessario per il buon funzionamento degli organi sociali.

14. L'incarico di componente del Consiglio Direttivo assunto in via di surrogazione di un precedente consigliere cessato dal mandato cessa alla naturale scadenza del mandato del Consigliere surrogato.

15. Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei consiglieri determinano la decadenza dell'intero Consiglio e la cessazione del mandato del Presidente, che resta in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea Elettorale, da celebrarsi entro quaranta giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.

16. E' causa di cessazione del mandato consiliare e presidenziale la mancata approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio consuntivo.

#### **14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo: a) predispone il bilancio di previsione e il programma di massima delle attività e il calendario sportivo associativo nazionale; b) predispone il conto consuntivo di bilancio dell'anno precedente; c) propone all'Assemblea l'importo ed i termini di versamento delle quote associative; d) risolve le controversie fra i soci con provvedimenti avverso i quali è ammesso il ricorso al Collegio dei Probi Viri; e) delibera l'esclusione e gli altri provvedimenti disciplinari; f) dispone in ordine al personale dell'Associazione; g) nomina e revoca al suo interno il Tesoriere, cui è affidata la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione; h) nomina e revoca i componenti delle commissioni e il loro



Presidente; i) istituisce fondi di dotazione per le commissioni e per le attività sportive, in conformità al bilancio di previsione approvato; l) predispose il regolamento per la gestione finanziaria e contabile della Associazione; m) stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni delle commissioni e degli uffici di rappresentanza; n) adotta i provvedimenti per il buon funzionamento dell'Associazione e per la realizzazione dei programmi deliberati; o) nomina e revoca i membri delle commissioni e dei rappresentanti ufficiali in seno ad Organismi nazionali ed internazionali; p) decide, entro tre mesi dalla domanda, le richieste di iscrizione; q) - esamina ed approva il rimborso delle spese vive sostenute dai soci per lo svolgimento di funzioni e attività sociali; r) esercita l'ordinaria e straordinaria amministrazione per il buon andamento dell'Associazione, con facoltà altresì di conferire procure al Presidente ed ai Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

## **15 - Il Presidente**

1. Il Presidente: a) è eletto dall'Assemblea con votazione a scheda segreta, a maggioranza di due terzi dei presenti al primo scrutinio e a maggioranza assoluta dei presenti nei successivi; b) dura in carica quattro anni e può essere rieletto; c) ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sovrintende alle attività sociali; d) attua ed esegue le deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo; e) cura i rapporti con gli Enti Aeronautici, con le Federazioni di sport aeronautici e con altri organismi internazionali e nazionali; f) può delegare gli atti di ordinaria amministrazione al Vicepresidente e al Segretario della FANI; g) nomina il Responsabile delle pubbliche relazioni;
2. In caso di impedimento temporaneo, è sostituito dal Vicepresidente.
3. In caso di dimissioni o impedimento definitivo, è sostituito dal Vicepresidente sino al rinnovo della carica.
4. L'impedimento definitivo del Presidente comporta la decadenza del Consiglio direttivo e l'attribuzione delle funzioni di ordinaria amministrazione al Vicepresidente, che provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva entro quaranta giorni.
5. Qualora anche il Vicepresidente risulti impedito, le funzioni presidenziali sono attribuite al Consigliere eletto con il maggior numero di suffragi.
6. In caso di urgenza, può adottare provvedimenti da sottoporre a ratifica alla prima riunione





del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, nell'ambito delle rispettive competenze.

## **16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno eletto dall'Assemblea e due nominati dal Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente al suo interno.
3. Il Presidente del Collegio convoca le riunioni, che hanno validità con la presenza di almeno due membri; i relativi verbali devono essere raccolti in apposito registro custodito nella sede dell'Associazione ;
4. I Revisori possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo della FANI, senza diritto al voto.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della FANI, esamina i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese e la contabilità e predispone a firma del proprio Presidente, le relazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e non decade nei casi previsti di decadenza del Consiglio Federale e del Presidente della FANI; i suoi componenti possono essere rieletti.

## **17 - Le Commissioni**

1. - Possono essere istituite Commissioni consultive aventi una o più delle seguenti competenze: a) Tecnico-Sportiva; b) stampa e divulgazione; c) scuole e formazione; d) normativa e sicurezza del volo; e) Giovani;
2. Tutte le Commissioni sono presiedute da un Consigliere eletto o da altro esperto designato dal Consiglio Direttivo e sono composte da almeno altri due componenti nominati dal Consiglio Direttivo stesso, che ne indica le attribuzioni e ne approva i regolamenti;
3. Il Consiglio Direttivo può istituire, designandone i componenti, commissioni temporanee per lo svolgimento di singoli incarichi.



## **18 - Il Segretario della FANI**

1. Il Segretario è a capo degli uffici e dei servizi dell'Associazione.
2. L'incarico di Segretario può essere attribuito anche al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. In questo caso, il Segretario partecipa all'Assemblea e alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto
3. Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni cui assiste, che controfirma. Coordina amministrativamente il lavoro di tutte le Commissioni.
4. Se non Consigliere, il suo rapporto di impiego e di trattamento economico sono stabiliti dal Consiglio Direttivo;
5. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

## **19 - Il Comitato dei Probi Viri**

1. Il Comitato dei Probi Viri è eletto dall'Assemblea, con le medesime modalità di elezione del Collegio direttivo.
2. Il Comitato dei Probi Viri dura in carica quattro anni.
3. Il Comitato può esercitare i propri poteri anche in regime di *prorogatio*.
4. Il Comitato dei Probi Viri è l'organo di garanzia dell'Associazione.
5. Sentiti gli interessati e acquisite senza formalità le informazioni necessarie, il Comitato dei Probi Viri giudica con provvedimento succintamente motivato sui reclami presentati dal socio avverso i provvedimenti lesivi dei suoi diritti e interessi legittimi, avverso il provvedimento di espulsione, sulle controversie relative all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione.
6. Sino alla costituzione del Comitato dei Probi Viri, le relative funzioni sono svolte dall'Assemblea, che può nominare una commissione *ad hoc* per lo svolgimento di singoli incarichi.

## **20 - Entrate**

1. Le entrate della FANI sono costituite da:
  - le quote associative e di iscrizione;
  - gli interessi per depositi, possesso titoli e le rendite derivanti dalla gestione patrimoniale;



- i contributi erogati da Enti e da altre amministrazioni e le donazioni;
- i proventi derivanti da servizi espletati nei confronti degli Associati;
- ogni altro eventuale provento.

## **21 - Patrimonio**

1. Il patrimonio comprende i beni immobili e mobili e tutti gli altri valori che l'Associazione acquisisce in proprietà a seguito di acquisti, lasciti e donazioni;
2. I fondi disponibili del patrimonio sono investiti in beni strumentali, in immobili e attività strumentali ai compiti statutari dell'Associazione, secondo il principio della prudente gestione.

## **22 - Gestione amministrativa**

1. L'anno amministrativo coincide con l'anno solare.
2. Per la gestione finanziaria e contabile si applicano le norme stabilite nell'apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.
3. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in un conto corrente intestato all'Associazione presso uno o più Istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo secondo criteri di massima trasparenza, convenienza, economicità e praticità di gestione.
4. I prelevamenti sono effettuati dal Presidente o dal Tesoriere.
5. Tutte le entrate e le uscite devono essere riportate in un unico bilancio.

## **23.- Scioglimento e liquidazione.**

1. In caso di scioglimento, deliberato dall'Assemblea, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni del Collegio dei Probiviri.

\* \* \* \* \*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione ed è conservato in apposito volume recante la raccolta dei regolamenti dell'Associazione. Dell'approvazione è data conoscenza ai soci nelle forme opportune.



# Allegato 1

Marchio distintivo (art. 4)

